

1226 ottobre 23, Bologna, bottega di Alberto «de' Libris».

Maestro Matteo della diocesi di Tours, studente, vende a Bonacorso di Riccardo «de' Denariis» un *Digestum novum* al prezzo di 24 lire di bolognini. Presta fideiussione per il venditore Guglielmo della diocesi di Poitiers, studente.

Originale in A.S.BO., San Francesco, b. 4/4136, doc. 3.

In nomine Domini amen. Millesimo ducentesimo vigesimo sexto, die nono exeunte octubri, / indictione quartadecima, in Bononia, in statione domini Alberti de Libris.

Tra le publicationes del protocollo compare quale luogo speciale la statio ossia la bottega del libraio, punto d'incontro e di affari per gli studenti e per i doctores⁴¹.

Magister Matheus Turonensis / vendidit et dominium et possessionem tradidit Bonacurso Ricardi de Denariis⁴² Digestum / novum de littera nova, pretio vigintiquatuor librarum bononinorum⁴³, quas in presenti ei solvit, presen/tibus et videntibus testibus et me notario,

Oggetto del contratto di compravendita tra due studenti, entrambi forestieri, è uno dei testi fondamentali per lo studio del diritto, la terza parte del Dige-

⁴¹ Sulle molteplici attività dei librai dello Studio e sul significato che le loro *stationes* avevano nella complessiva organizzazione dello Studio si veda A.I. PINI, *Per una storia sociale dell'Università: i bidelli bolognesi nel XIII secolo*, in «Annali di storia delle Università italiane», 1 (1997), pp. 43-75.

⁴² Il venditore è uno studente che ha già raggiunto un alto livello di preparazione in diritto o, forse, in arti, come appare dal titolo di *magister*. Il compratore, Bonacorso di Riccardo «de Denariis» è il padre del glossatore Odofredo e vi è chi ha ipotizzato in questo contratto un acquisto finalizzato a procurare il testo di studio proprio ad Odofredo, il quale in realtà nell'anno 1226 era ancora studente. Si veda M. SARTI - M. FATTORINI, *De claris Archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, n.ed. a cura di C. Albicini e C. Malagola, I, Bologna 1888, p. 165.

⁴³ Rilevanti economicamente erano i prezzi dei libri per lo studio del diritto. Nel caso specifico la somma di 24 lire di moneta di Bologna corrispondeva all'incirca al prezzo di tre buoi o di mezzo ettaro di vigneto.

sto⁴⁴. Le indicazioni delle caratteristiche del testo venduto sono estremamente concise, ridotte soltanto al tipo di scrittura, la cosiddetta *littera nova*⁴⁵. Altrettanto concisa è l'indicazione dell'avvenuta consegna del testo al compratore, che ne acquisisce con ciò il possesso, nonché del contestuale pagamento del prezzo.

renuntians exceptioni non numerate pecunie et non / habite, fori clericali et scolastico privilegio et omni iuris auxilio, promittens eidem / emptori pro illo Digesto novo de vitio et evictione secundum consuetudinem civitatis Bononie et / dampna reficere in lite et extra.

Alla rinuncia alle eccezioni di non aver integralmente ricevuto il prezzo del testo, il venditore (evidentemente un religioso) aggiunge la rinuncia al privilegio di essere giudicato solo da un tribunale ecclesiastico e a quello che competeva agli studenti in Bologna, i quali, se convenuti di fronte a un giudice della città, potevano ricusarlo e chiedere di essere giudicati dal doctor del quale erano allievi. Il venditore assicura altresì che risponderà degli eventuali vizi del testo venduto o dell'esistenza di diritti di altre persone sullo stesso. In particolare la promessa garanzia secondo la consuetudo civitatis Bononie, in vigore per la compravendita di libri, imponeva che, riscontrati vizi non troppo gravi nel testo, il venditore provvedesse a proprie spese a far sì che uno scriba vi apportasse nell'interlinea le correzioni necessarie. Nel caso invece di vizi gravi, la correzione dei quali avrebbe deturpato il testo, il compratore poteva agire contro il venditore chiedendo una congrua riduzione del prezzo e perfino, se del caso, la rescissione del contratto.

Et insuper domino (!) Guilielmus Pictavensis, mandato et precibus / dicti venditoris constituit se principalem fideiusem et promisit de vitio et evictione / secundum consuetudinem civitatis Bononie et dampna reficere in lite et extra, renuntians / exceptioni fori clericali et scolastico pri-

⁴⁴ Nell'insegnamento del diritto nello Studio bolognese il Digesto (la parte della compilazione giustiniana formata con la raccolta di passi delle opere di giureconsulti romani, ordinati per argomento in 50 libri, divisi, tranne tre, in titoli e questi in frammenti, costituiti dai vari passi) era artificiosamente suddiviso in tre parti o volumi. Il *Digestum vetus* comprendeva i libri dal I al XXIV, fino al titolo II, frammento 2 incluso. Il *Digestum infortiatum* comprendeva i libri dal XXIV, titolo II, frammento 3 fino al XXXVIII. Secondo la tradizione questo volume sarebbe stato l'ultimo ad essere ritrovato e la sua denominazione stava a significare che il testo della legge era stato «rinforzato» a seguito di tale ritrovamento. Il *Digestum novum* comprendeva i libri dal XXXIX al L.

⁴⁵ *Littera nova* designava la scrittura nata a Bologna per le esigenze della editoria dei testi scolastici nel terzo decennio del secolo XIII sotto l'influsso del canone gotico e che è comunemente individuata col nome di *littera bononiensis*.

vilegio et nove constitutionis beneficio / et epistole divi Adriani et omni
iuris auxilio.

*Ad ulteriore garanzia del compratore, al venditore si affianca un fideiussore,
che assume verso il compratore gli stessi impegni del venditore. Il fideiussore
rinuncia parimenti ai privilegi che tutelavano religiosi e studenti e ai benefici
che potevano rendere meno gravosa la sua situazione.*

Presentibus domino Guinicello filio / Magnani et Marchisino de Mutina
et Alberto de Libris et Rainerio Lanbertini / Cagenulla testibus. /

(S.T.) Ego Petriçolus Bonijohannis imperiali auctoritate notarius his
omnibus interfui / et rogatus scripsi.